

Pubblicato il 17/01/2024

N. 00447/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02663/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Ottava)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2663 del 2022, proposto da Bar [REDACTED] di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Ricciardelli, Luigi Ricciardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciana Verde in Napoli, via Martucci 48;

***contro***

Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console N 3;

***nei confronti***

Ciro Imperato, [REDACTED] [REDACTED], non costituiti in giudizio; Condominio "A", in persona dell'Amministratore pro tempore Avv. [REDACTED]

■■■■■, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

- dell'atto prot. n. 18949 in data 5.4.2022 col quale il Dirigente dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio – Settore Edilizia Privata del Comune di Aversa a seguito di sopralluogo presso i locali terranei del fabbricato sito in Aversa, Viale Olimpico/Via Rivorso condotti in Locazione dalla società ricorrente per l'esercizio di attività di ristorazione, ha disposto, tra l'altro “l'interdizione del convogliamento dei fumi delle cucine nelle bocchette/griglie di evacuazione che, ai sensi del richiamato art. 30 del Regolamento Comunale, dovranno essere canalizzati in apposite canne fumarie”;
- dell'art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale – Norme di Attuazione – approvato con delibera del Consiglio Comunale di Aversa n. 359 del 12.7.1974, del quale in ogni caso la società ricorrente chiede la disapplicazione;
- degli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aversa e della Azienda Sanitaria Locale di Caserta in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e del Condominio "A" in persona dell'Amministratore pro tempore, Avv. ■■■■■ ■■■■■;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2023 il dott. ■■■■■ ■■■■■ ed udite per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente conduce in locazione una unità immobiliare al piano terra del fabbricato “A” di [REDACTED] – Via [REDACTED], con annesso spazio esterno, e vi esercita le attività di pasticceria e di somministrazione di alimenti e bevande.

A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto:

- a) violazione di legge (artt. 271 e 272 del d.lgs. 3.04.2006 n. 152 – Delibere G.R. Campania n. 243 dell’8.05.2015 e n. 465 del 18.07.2017);
- b) eccesso di potere (per sviamento, errore di fatto, difetto di istruttoria, assoluto difetto di interesse pubblico, ingiustizia manifesta e ingiustificata disparità di trattamento).

Si sono costituiti l’Amministrazione comunale e il condominio controinteressato, eccependo, il primo, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica agli altri soggetti controinteressati, singoli condomini, parti nel diverso procedimento attivato con il rito del silenzio, nonché la tardività dell’impugnativa avverso l’art. 30 del REC, e concludendo, entrambi, per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 26 ottobre 2023 fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio come questioni sostanzialmente identiche a quelle trattate nel presente giudizio hanno formato oggetto anche di altro giudizio, instaurato su iniziativa di altro condomino del medesimo fabbricato, per ragioni del tutto simili a quelle dibattute in questa sede e, in relazione ad entrambe le fattispecie, perfettamente sovrapponibili, è stata proposta l’impugnativa di provvedimenti di analogo tenore.

Orbene, in relazione ad entrambi i giudizi, ai fini del decidere, si è ritenuto di disporre una verifica affidando il relativo incarico al medesimo organo Verificatore, individuato nell’Arpa Campania – Dipartimento provinciale di Caserta, al quale sono

stati sottoposti i medesimi quesiti affinché si facesse chiarezza sugli aspetti problematici indicati negli atti.

L'incarico è stato concluso con il deposito della Relazione finale, redatta dal medesimo Verificatore, sostanzialmente identica per entrambi i giudizi.

Per mera completezza di trattazione il giudizio instaurato con ricorso n. 2358/2022 r.g. è stato definito con la sentenza n. 5166/2023, resa pubblica in data 20 settembre 2023, con la quale è stato disposto il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, si prescinde dalle eccezioni in rito, attesa l'infondatezza del gravame.

Orbene, parte ricorrente, nell'esercizio dell'attività commerciale di ristorazione, utilizza, per il convogliamento ed espulsione dei fumi e delle sostanze derivanti dall'attività di preparazione dei pasti, una bocchetta d'aria preesistente (delle dimensioni di 90 x 40 cm) posta in corrispondenza dell'ingresso del condominio, a 2,50 m da terra (cfr. Relazione tecnica, doc. n. 5.1 e 9.1, di parte controinteressata), nonché ulteriori griglie di areazione poste sulle pareti condominiali tra Vi [REDACTED] e Viale [REDACTED].

Con nota prot. n. 50667 del 28.10.2021 i condomini [REDACTED] e [REDACTED] hanno diffidato il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Aversa ad adottare una serie di iniziative repressive nei confronti della s.a.s. Bar [REDACTED] e, in particolare, *“a porre in essere ogni attività opportuna e necessaria alla rimozione della griglia/bocchetta utilizzata dalla società in violazione dell'art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale”* con ciò intendendo privarla di fatto della possibilità di utilizzare la cucina e quindi di svolgere la sua attività.

Il Dirigente dell'Area Tecnica ha perciò proceduto ad una ispezione in data 24.2.2022 e, verificata l'esistenza dell'impianto, ne ha vietato l'uso ritenendo che violasse la norma regolamentare invocata. Ha quindi disposto *“l'interdizione del*

*convogliamento dei fumi delle cucine nelle bocchette/griglie di evacuazione” intimando di canalizzarli “...in apposite canne fumarie”.*

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente assume che il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto il Comune ha disposto l’interdizione dell’uso delle griglie di evacuazione dell’impianto a servizio della cucina ritenendo che l’unica possibilità di smaltimento dei fumi di cottura sia quella prevista dall’art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale, attraverso la canna fumaria, e non anche attraverso altri sistemi più efficienti, avendo particolare riguardo anche alle norme sopravvenute rispetto a quelle regolamentari di zona.

Aggiunge, poi, integrando con il secondo motivo, che il provvedimento è affetto da difetto di istruttoria non avendo l’Amministrazione operato alcun accertamento circa l’idoneità dell’impianto alternativo utilizzato, con cappe a carboni attivi, tecnologicamente avanzato, all’assorbimento delle sostanze organiche volatili e alla rimozione degli odori.

In particolare, parte ricorrente assume che i fumi provenienti della cucina e dai due forni non dovrebbero essere necessariamente convogliati in apposite canne fumarie in quanto, nella specie:

- ai sensi dell’art. 272 del d.lgs n. 152/2006, non sarebbero sottoposti ad autorizzazione ambientale *“cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie”*, categoria di attività svolta dalla ricorrente all’interno dei suoi locali, trattandosi di *“impianti e attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”*;
- nella cucina a servizio del ristorante sarebbe stato installato un impianto a carboni attivi in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. Campania n. 4102 del 5.8.1992, sicché essendo la cucina *“scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico”* l’attività non sarebbe soggetta al rispetto di limiti di emissioni in atmosfera;

- l'art. 30 del Regolamento edilizio Comunale, impugnato in via subordinata, ove non ne sia possibile la disapplicazione, dovrebbe considerarsi obsoleto perché non terrebbe conto del progresso tecnologico che ha consentito la realizzazione di impianti più efficienti rispetto all'unica modalità di evacuazione dei fumi all'epoca conosciuta;

- l'istruttoria condotta dal Comune sarebbe comunque lacunosa e superficiale in quanto sarebbe mancato qualsiasi accertamento circa l'idoneità del sistema utilizzato dalla ricorrente rispetto a norme sopravvenute che consentono lo smaltimento attraverso moderni impianti che consentono l'utilizzo di tecnologie più efficienti per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche inquinanti.

Sostiene, di contro, il Condomino controinteressato che né in ambito regionale né a livello nazionale sussiste la possibilità generalizzata di impiegare sistemi di convogliamento alternativi alle canne fumarie, consentiti, invece, esclusivamente in determinati contesti di interesse storico – artistico e purché non siano posti al di sotto di balconi e finestre e comunque nel rispetto di determinati requisiti tecnici ed a condizione che sia provato il loro efficiente funzionamento.

Come constatato in sede di sopralluogo del 24.2.2022 la società ██████████, attuale ricorrente,

ha installato delle bocchette / griglie aria, poste sulla parete condominiale intra tra civico █ e █ di Via ██████████, per espellere i fumi e gli odori provenienti dal laboratorio. In particolare, come emerge dalla relazione tecnica in atti la cucina espelli i fumi ed i vapori provenienti dalla preparazione dei dolci attraverso una griglia allineata con l'intradosso del balcone del primo piano e quindi posta da terra a circa 2,50 m..

Ebbene, prosegue il condominio controinteressato, l'uso di tali griglie è in chiara violazione dell'art. 30 del Regolamento Edilizio Comunale, il quale prevede che “*gli impianti collettivi di riscaldamento nonché quelli singoli, gli scaldabagni a gas, cucine, focolai e*

*camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno 1 m al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di dieci metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore”.*

Specifica, il medesimo condominio, che la possibilità di utilizzare filtri a carboni attivi in sostituzione delle canne fumarie non è generalizzata ma è subordinata alle previsioni regionali e regolamentari di riferimento, al rispetto di determinate condizioni e requisiti tecnici e sempre a patto che sia inequivocamente dimostrata l'efficacia di tali impianti. In particolare, in diverse Regioni la possibilità di avvalersi di vie di fumo diverse da quelle tradizionali è consentita solo per gli esercizi commerciali *“siti in determinati contesti urbani di particolare pregio; con la conseguenza che gli esercizi esterni a tali contesti non beneficiano di analoga alternativa e sono tenuti, inevitabilmente, a dotarsi di canne fumarie”*. In ogni caso, è consentito che *“la canna esalatrice sfoci all'aria libera, su un muro esterno, purché sia dotata di efficiente aspiratore e purché lo sbocco non sia ubicato direttamente sotto finestre di stanze di abitazione”* (TAR Lazio, Roma, n. 13337/2016).

Nel caso di specie non solo la normativa regionale e quella locale non contemplano la possibilità di ricorrere ai filtri a carboni attivi in sostituzione degli sbocchi a parete tramite canne fumaria, ma tale facoltà non sarebbe comunque consentita sia perché il fabbricato è situato in zona residenziale e non invece nel centro storico, sia perché le griglie di areazione utilizzate dalla società ricorrente, sono poste proprio all'intradosso del balcone del primo piano, e quindi in corrispondenza delle finestre degli appartamenti sovrastanti.

Ribadisce, dal canto suo, l'Amministrazione comunale la correttezza del proprio operato nella dirimente considerazione che il Regolamento impugnato, di cui il provvedimento gravato costituisce esatta applicazione, risponde alla disciplina oggi vigente. Ed invero, come già osservato, *«In linea generale, la normativa dispone che l'evacuazione dei fumi prodotti dagli impianti di combustione deve avvenire attraverso camini*

*realizzati secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 152/2006 (parte II, punto 2.9 dell'Allegato IX alla Parte V, riferito esplicitamente agli impianti termici civili), che riprende il D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, e così recita: “le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri”* (T.A.R. Campania, Salerno, n. 1109/2022).  
Ciò posto, il potere di controllo esercitato nella circostanza dall'intimata Amministrazione trova legittima causale nello svolgimento di una attività economica (somministrazione alimenti: cottura cibi) in assenza di requisiti oggettivi, ovvero di canna fumaria, ed in carenza di autorizzazione all'uso di impianto alternativo che asseveri l'idoneità dell'impianto medesimo sotto il profilo della sua equipollenza alla via di fumo tradizionale.

Tanto premesso, con ordinanza collegiale n. 1130 del 9.06.2022, il Collegio ha disposto una prima verifica ad opera della competente ASL di Caserta che, con comunicazione in data 10 novembre 2022, ha ritenuto non di propria competenza l'accertamento richiesto.

Tanto statuito, con successiva ordinanza collegiale, la Sezione ha disposto la sostituzione del verificatore, demandando alla Regione Campania – DG Tutela Salute e Coordinamento Sistema Sanitario Regionale – la valutazione in ordine al se l'esercizio de quo possa effettivamente utilizzare per l'espulsione dell'aria dalle cucine, in alternativa alle canne fumarie, altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti / filtranti per lo smaltimento dei fumi (nello specifico, filtri a carboni attivi) la cui idoneità, quanto al grado di abbattimento del livello di emissione inquinanti (dovendosi evitare, altresì, che l'aria esausta, fumi e odori si propaghino ai piani superiori), è da accertarsi secondo la normativa vigente in materia e lo specifico contesto territoriale, ritenendo nello specifico, che il predetto organo verificatore,

dovesse, “in particolare: - verificare il corretto funzionamento dell’impianto a carboni attivi impiegato dalla ricorrente e gli interventi di manutenzione sino ad oggi effettuati; - effettuare più di un sopralluogo, di cui uno almeno il fine settimana, quando l’attività è a regime; - verificare la compatibilità dell’impianto alla luce di quanto previsto con le norme tecniche comunitarie (tra le quali, UNI 7139, UNI 7129 -3, ove applicabili); - verificare la compatibilità ed il corretto funzionamento dell’impianto posto a servizio del locale; - verificare le distanze tra le griglie di espulsione poste su viale [REDACTED] e Via [REDACTED], a servizio della cucina e dei forni e le finestre dei balconi sovrastanti.

Il predetto ultimo organo verificatore, nella persona del designato Dirigente dell’area territoriale del Dipartimento provinciale di Caserta, con relazione depositata in atti il 17.01.2023, ha rappresentato quanto segue:

- quanto all’esatto inquadramento normativo:

*l’attività de qua, ricade (ai fini delle emissioni in atmosfera) nel campo di applicazione dell’art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, rubricato “Impianti e attività in deroga”, a norma del quale: “Non sono sottoposti ad autorizzazione esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. ... L’autorità competente può altresì prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo”. Ciò posto, con circolare esplicativa della Regione Campania - Area Coordinamento Ecologia Tutela dell’Ambiente prot.0102502 del 10.02.2012, si è esplicitato che “le attività disciplinate dall’art.272, c.1 del D.Lgs 152/06, come novellato dall’art. 3, c.6, lettera a) del D.Lgs 128/2010, non sono sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e non hanno alcun obbligo di presentare la comunicazione di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività”.*

Ne consegue che, *“allo stato, detta tipologia di attività, attesa la scarsa rilevanza degli effetti per l’inquinamento atmosferico sancita dal legislatore, non è sottoposta ad alcun obbligo autorizzativo ed, in Regione Campania, non è tenuta neanche a comunicare preventivamente la messa in esercizio. Ne discende che, per dette attività, la norma non prevede l’applicazione di alcun limite di emissione in atmosfera”*. Conseguentemente, *“la competenza della ... Agenzia non si estende, quindi, anche a dette attività, ma bensì si concentra prioritariamente su quelle più rilevanti ai fini della tutela ambientale (ad esempio, attività di cui all’ art. 272, comma 2, art. 269, AIA, ecc.). Inoltre, stante quanto sopra riportato, le attività di cui al comma 1 non hanno nessun obbligo circa l’esecuzione di autocontrolli delle proprie emissioni in atmosfera, né di ottemperanza alle norme tecniche vigenti (ad esempio 16911:2013, 13649:2015, ecc.), soprattutto in materia di adeguamento degli eventuali camini di espulsione delle emissioni, indispensabili per effettuare campioni rappresentativi di detti effluenti”*. In conclusione, *“relativamente alle attività di cui al comma 1 (sempre relativamente alle emissioni in atmosfera), come già rappresentato, le stesse non seguono alcun iter autorizzatorio, né sono soggette al rispetto di limiti di emissione, né a controlli ordinari da parte della scrivente Agenzia. D’altro canto, invece, le attività di cui all’art. 272, comma 2 e all’art. 269, sono autorizzate per le emissioni in atmosfera dalla Regione Campania – UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti, soggette ai limiti contenuti nel succitato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e ordinariamente controllate dalla scrivente”*.

- Risposta ai quesiti:

A) Il Tribunale, nell’ambito del primo quesito, ha richiesto all’organo verificatore di valutare *“la possibilità, da parte del ricorrente, di utilizzare, per l’espulsione dell’aria delle cucine, apparati tecnologici aspiranti/filtranti (filtri a carboni attivi) in alternativa alle canne fumarie laddove detti apparati dovrebbero rispondere a due requisiti: 1. l’idoneità del grado di abbattimento degli inquinanti da valutare ai sensi della normativa vigente; 2. l’inibizione della propagazione, ai piani superiori”*.

In merito al primo requisito, il verificatore ha ritenuto doverosa un’ulteriore precisazione in merito alla natura degli “inquinanti” indicati, ovvero “fumi e odori”:

*“Orbene, per quanto riguarda i fumi, essi possono empiricamente associarsi ai prodotti della cottura dei cibi quali sostanze organiche volatili (SOV), prodotti della combustione del gas, ecc., laddove gli odori hanno natura trasversale, potendo essere costituiti da composti quali mercaptani, aldeidi, composti dello zolfo, dell’azoto, ecc., diversi rispetto ai fumi. Nel caso dei fumi, il mezzo principe per la valutazione dell’idoneità del grado di abbattimento sarebbe senz’altro il campionamento delle emissioni a valle dei carboni attivi (da svolgere in conformità alle norme tecniche vigenti, ovvero la 13649:2015, 14792:2017, 14791:2017, ecc.); facendo riferimento ai cenni normativi sopra riportati, però, si rappresenta che, allo stato, non è possibile effettuare alcun campionamento in ossequio alle succitate norme tecniche, in quanto non è presente alcun camino per il convogliamento degli effluenti, né alcun adeguato punto di prelievo, per cui le eventuali indagini non sarebbero rappresentative dal punto di vista tecnico. Nel caso degli odori, invece, la norma tecnica di riferimento è la UNI EN 13725\_2022 (olfattometria dinamica) che prevede, in ogni caso, un campionamento degli effluenti da una sorgente convogliata, non presente, come già evidenziato, presso l’attività in parola, per cui, anche in questo caso, non sarebbe possibile procedere ad alcun campionamento in ossequio alla norma tecnica vigente. In conclusione, quindi, stante la tipologia di attività in oggetto, non è possibile procedere alla valutazione strumentale della idoneità del grado di abbattimento degli inquinanti, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”.*

*In merito al secondo requisito, invece, “si rappresenta che l’inibizione della propagazione, ai piani superiori dell’edificio, dell’aria esausta (che ricomprende, in effetti, anche fumi ed odori), nel primo caso (ovvero l’aria esausta) non può essere fisicamente perseguita mediante l’utilizzo dello scarico a parete presente presso l’attività in oggetto, in quanto comunque l’aria esausta (più calda di quella atmosferica) fuoriesce da detto scarico e si diffonde verso i piani superiori. Si ritiene, quindi, che per soddisfare detto requisito, ovvero inibire la propagazione, ai piani superiori dell’edificio, dell’aria esausta, fumi e odori, l’unico presidio in grado di rispondere allo stesso requisito, sia il convogliamento degli effluenti mediante l’installazione di canna fumaria. Per quanto riguarda, invece i fumi e gli odori, si evidenzia che il sistema di abbattimento adottato (carboni attivi) può ritenersi non propriamente adeguato al caso specifico, in quanto usato prevalentemente per*

*l'adsorbimento fisico in fase gassosa di sostanze organiche volatili; infatti, le condizioni operative di esercizio, ovvero una temperatura superiore ai 45°C ed un elevato contenuto di umidità (come riportato nel rapporto di prova prodotto dalla parte e relativo ad analisi effettuate dalla stessa), riducono notevolmente l'efficienza di adsorbimento degli stessi. Infine, detto sistema di abbattimento risulta, da letteratura, inadatto per le sostanze da abbattere che sono tipicamente sprigionate durante la cottura dei cibi ossia aldeidi e composti carbossilici derivanti dai processi chimici di ossidazione che avvengono nella frittura e nella cottura di cibi ad alto contenuto di grassi. Relativamente agli odori, si rappresenta che, al momento, non esistono strumenti o apparati tecnologici aspiranti/filtranti in grado di azzerare completamente l'impatto odorigeno presso i ricettori più vicini, in quanto, come noto dalla letteratura tecnica, molte delle sostanze sopra citate presentano dei valori di soglia olfattiva (minima concentrazione alla quale una sostanza viene percepita dall'olfatto) estremamente bassi, talvolta anche inferiori ai limiti di rilevabilità strumentali e, per tale ragione, rilevabili, secondo la succitata norma UNI EN 13725\_2022, solo mediante l'utilizzo di panel test con rinoanalisti”.*

B) In merito al richiesto sopralluogo, lo stesso è stato svolto da tecnici della scrivente Agenzia in data 07.02.23 (vedi verbale, allegato 1 e report fotografico, allegato 2); l'organo verificatore, in particolare, avrebbe dovuto:

- verificare il corretto funzionamento dell'impianto a carboni attivi impiegato dalla ricorrente e gli interventi di manutenzione sino ad oggi effettuati: “Nel corso del sopralluogo, vi era attività lavorativa in corso e si accertava quanto segue: il locale laboratorio presenta un piano cottura costituito da n°4 fuochi ed forno a gas per la cottura dei prodotti dolciari, con griglia di espulsione su via ████████, dotato di impianto di aspirazione che capta e convoglia verso l'esterno i fumi di cottura previo passaggio attraverso filtri a carboni attivi, con tratto terminale posto nel cielino del piano superiore. Si precisa, come riportato anche nel verbale di sopralluogo, che i fumi di combustione del forno, sono convogliati verso una canna fumaria comune che sfocia al tetto, dove confluiscono le emissioni degli impianti di riscaldamento del condominio. All'atto del sopralluogo è stata verificata la presenza dei carboni attivi ed il loro corretto posizionamento”;

- effettuare più di un sopralluogo, di cui uno almeno il fine settimana, quando l'attività è a regime: *“Non potendo, per le motivazioni sopra riportate, procedere ad alcun rilievo strumentale, non si è ritenuto significativo effettuare più di un sopralluogo”*;

- verificare la compatibilità dell'impianto alla luce di quanto previsto con le norme tecniche comunitarie (tra le quali UNI 7139, UNI 7129-3, ove applicabili: *“Si evidenzia che: 1. la UNI 7139:1973: Gas thermal storage water heaters for domestic use. Construction and performance requirements fissa talune caratteristiche costruttive e funzionali degli apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda funzionanti a gas, nonché le modalità per eseguire le prove relative. Si riferisce ad apparecchi ad accumulazione destinati al riscaldamento dell'acqua calda per uso domestico utilizzando gas manifatturato o gas per naturale o gas di petrolio liquefatti, aventi capacità nominale non maggiore di 200 l). Pertanto, si ritiene che detta norma non sia in alcun modo applicabile al caso di specie. La norma UNI 7129:2015 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio” si compone di cinque parti, di cui la parte 3 (richiamata da codesto Tribunale) norma i requisiti dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi termici aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW. Anche in questo caso, si specifica che la norma, nella parte in cui sono riportate le fasce di rispetto invocate nella circostanza in parola, non è applicabile al caso di specie, in quanto quelli presenti presso l'esercizio pubblico non sono impianti termici (ovvero deputati alla produzione di calore), ma sistemi di cottura dei cibi (piastre, fornelli, forni, ecc.). Nell'ambito della predetta parte terza della UNI 7129:2015, vi è solo il punto 4.1 che si riferisce agli apparecchi di cottura, fornendo brevi indicazioni circa il convogliamento dei “vapori di cottura” che può essere effettuato utilizzando camini o canne collettive di esalazione sfocianti a tetto, ovvero, quando ciò non sia possibile, la norma consente di effettuare lo scarico a parete oppure l'esalazione diretta a mezzo di apertura di aerazione, senza riportare alcun riferimento alle distanze. Il richiamo alla norma ed, in particolare, al rispetto di alcune distanze in essa riportate, potrebbe, quindi, al massimo, solo costituire un mero riferimento tecnico, in assenza di norme specifiche, tra l'altro da valutare caso per caso. Ad ogni*

*buon conto, la valenza legale di tale norma è sancita dal D.P.R 412/1993 e ss.mm.ii “Regolamento recante norme per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici”, laddove l’art. 5 comma 9, così recita: “Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.” Il successivo comma 9 bis elenca i casi della possibile deroga a quanto stabilito dal comma 9, mentre il comma 9 ter recita che, per accedere alla deroga prevista dal c.9 bis, è obbligatorio che i terminali di scarico siano conformi alla norma tecnica UNI 7129. Il successivo comma 9 quater riporta che i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter e, pertanto, il richiamo alle distanze riportato nella UNI 7129 risulta una condizione necessaria per l’eventuale deroga alla canna fumaria. Anche in questo caso, l’applicabilità della norma è circoscritta agli impianti termici”;*

- verificare la compatibilità e il corretto funzionamento dell’impianto posto a servizio dei due forni a gas, con griglia di espulsione su Via ██████: “All’atto del sopralluogo è stato verificato che il locale con i due forni a gas per la cottura dei prodotti dolciari, con griglia di espulsione su via ██████, è dotato di impianto di aspirazione che capta e convoglia verso l’esterno i fumi di cottura previo passaggio attraverso filtri a carboni attivi, con tratto terminale posto nel cielino del piano superiore. All’atto del sopralluogo è stata verificata la presenza dei carboni attivi ed il loro corretto posizionamento; Ci si riporta alle considerazioni sopra esposte, in merito all’adeguatezza di detto sistema di abbattimento a carboni attivi nel caso di specie, ovvero la depurazione dei fumi di combustione,”;

- verificare le distanze tra le griglie di espulsione poste su Viale ██████ e Via ██████, a servizio della cucina e dei due forni a gas, e le finestre dei balconi sovrastanti: “In merito a detto quesito, scaturente dall’applicazione della norma UNI 7129-3, ci si riporta a quanto precedentemente esposto in merito alla non applicabilità di detta norma al caso di specie. Inoltre, la verifica di distanze, confini, ecc. non rientra fra le

*competenze/attività della scrivente Agenzia, ma ricade prevalentemente in ambiti tecnico/urbanistico ed igienico/sanitario”.*

Ora volendo trarre le debite conclusioni dalla verifica da ultimo effettuata ai fini del necessario sindacato relativo al caso all’esame, valutatane la ragionevolezza e pur accertato che, come dedotto, a norma dell’art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 *“non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo (rectius, alle emissioni in atmosfera) gli stabilimenti”* riferiti *“a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”*, quali, come nella fattispecie de qua, *“cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie”* (impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV), dirimente rimane la considerazione che *“il sistema di abbattimento adottato (carboni attivi) ... risulta, da letteratura, inadatto per le sostanze da abbattere che sono tipicamente sprigionate durante la cottura dei cibi ossia aldeidi e composti carbosilici derivanti dai processi chimici di ossidazione che avvengono nella frittura e nella cottura di cibi ad alto contenuto di grassi”*. Ed infatti, *“le condizioni operative di esercizio, ovvero una temperatura superiore ai 45°C ed un elevato contenuto di umidità, riducono notevolmente l’efficienza di adsorbimento degli stessi”*. Ciò posto, *“l’inibizione della propagazione, ai piani superiori dell’edificio, dell’aria esausta (che ricomprende, in effetti, anche fumi ed odori), nel primo caso (ovvero l’aria esausta) non può essere fisicamente perseguita mediante l’utilizzo dello scarico a parete presente presso l’attività in oggetto, in quanto comunque l’aria esausta (più calda di quella atmosferica) fuoriesce da detto scarico e si diffonde verso i piani superiori. Si ritiene, quindi, che per soddisfare detto requisito, ovvero inibire la propagazione, ai piani superiori dell’edificio, dell’aria esausta, fumi e odori, l’unico presidio in grado di rispondere allo stesso requisito, sia il convogliamento degli effluenti mediante l’installazione di canna fumaria”* (ultima verifica, in atti).

Sulla base delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso non è meritevole di accoglimento, rimanendo, in via assorbente, indimostrata, allo stato e a prescindere dalla normativa di matrice comunitaria applicabile, l’efficacia degli impianti

alternativi installati ai fini della riduzione e/o abbattimento e della inibizione alla propagazione dell'aria esausta (fumi e odori) all'esterno e ai piani superiori, dovendo quindi gli stessi essere incanalati in canne fumarie, come disposto dall'art. 30 del R.E.C.

Ed invero, come condivisibilmente affermato, *“ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p.a. spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni; il reticolo normativo del codice del processo amministrativo in materia di onere della prova richiama l'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda; il principio che domina il regime di acquisizione delle prove, anche nel processo amministrativo, è quindi scolpito dal brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit”* (Cons. di St., sez. IV, 22/08/2018, n.5030).

Ragioni di equità, in considerazione della tecnicità e peculiarità delle questioni trattate, inducono il Collegio a disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, onere che, in ragione della regola della soccombenza, permane in capo alla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate ad eccezione del C.U., onere che permane in capo alla parte ricorrente, soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Cernese**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**